

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-3371 del 03/07/2018
Oggetto	DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' NUOVA C.L.A.R. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTOVETTURE - NELL'IMPIANTO SITO IN S.ALBERTO (RA) - VIA BASILICA, 225.
Proposta	n. PDET-AMB-2018-3543 del 03/07/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno tre LUGLIO 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

Oggetto: *DPR 13 MARZO 2013 N. 59 - L.R. nr. 13/2015 - SOCIETA' NUOVA C.L.A.R. s.r.l. - ADOZIONE AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI E LAVAGGIO AUTOVETTURE - NELL'IMPIANTO SITO IN S.ALBERTO (RA) - VIA BASILICA, 225.*

Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al *DPR 13 marzo 2013, n. 59* recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTI:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;

VISTA altresì la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795, del 31 ottobre 2016*, recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AUA in attuazione della *Legge Regionale n. 13/2015* che fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti;

CONSIDERATE "le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015", fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con atto di indirizzo PGDG/2015/7546 del 31/12/2015;

VISTA l'istanza presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ravenna in data 21/09/2017 (pervenuta al protocollo di Arpae in data 26/09/2017, pratica Arpae nr. 27362/2017), dalla Società Nuova C.L.A.R. s.r.l. (P.IVA 01084390390), avente sede legale in Ravenna via Romea Nord, 162 e dell'impianto in S. Alberto (RA), via Basilica, 225, intesa ad ottenere il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del *DPR nr. 59/2013*, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (ai sensi dell'art. 124 del *D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.*) e comunicazione in materia di impatto acustico (ai sensi dell'art. 8, comma 4, della *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011*);

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di tutela delle acque dall'inquinamento :

- *D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e smi recante "Norme in materia ambientale"* - Titolo III in materia di tutela dei corpi idrici e disciplina degli scarichi;
- *L.R. 21 aprile 1999, n. 3 e smi "Riforma del sistema regionale e locale"* e smi recante disposizioni in materia di riparto delle funzioni e disciplina di settore, con particolare riferimento alle competenze assegnate ai Comuni relativamente all'autorizzazione degli scarichi di acque reflue domestiche e delle acque reflue nelle reti fognarie;
- *L.R. 1 giugno 2006, n. 5 e smi recante disposizioni in materia ambientale*, per cui sono confermate in capo ai medesimi Enti le funzioni in materia ambientale già conferite ai Comuni dalla legislazione regionale vigente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/2006;
- *DGR n. 1053 del 9 giugno 2003* recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- *DGR n. 286, del 14 febbraio 2005*, concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- *DGR nr. 1860, del 18 dicembre 2006*, recante linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della *DGR n. 286/2005*;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di impatto acustico:

- *Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico"*, in particolare *art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico"*;
- *commi 4 e comma 6 e DPR n. 227/2011*;
- *Deliberazione del Consiglio del Comune di Ravenna n. 54 del 28/05/2015*;

VISTA la *Legge 7 agosto 1990, n. 241 e smi* recante norme in materia di procedimento amministrativo;

VISTO il Regolamento del Comune di Ravenna per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione nr. 236/58800 del 19.11.02 ed entrato in vigore il 09.01.2003;

CONSIDERATI gli atti istruttori e il parere del soggetto competente in materia ambientale (Comune di Ravenna) emerge che:

- l'istanza è relativa:
 - 1) al rinnovo, senza modifiche, dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia recapitanti in pubblica fognatura (autorizzazione rilasciata dal Comune di Ravenna nr. 148920 del 06/12/2013), originate, rispettivamente, dal lavaggio di autovetture e dal distributore di carburanti. L'istante dichiara l'invarianza delle condizioni di esercizio alla base del rilascio del precedente titolo autorizzatorio;
 - 2) alla verifica del rispetto dei limiti assoluti e differenziali previsti dalla classificazione acustica del Comune di Ravenna, di cui alla deliberazione del Consiglio nr. 54/2015 e normativa di riferimento;
- il procedimento, ai sensi *dell'art. 8, comma 2), della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*, è stato avviato il 21/09/2017;
- in riferimento alle verifiche di cui *all'art. 4, del DPR n. 59/2013*, si rende necessaria l'acquisizione di documentazione integrativa (comunicazione SUAP del 10/10/2017) con contestuale sospensione del termine del procedimento amministrativo, che riprende il 13/02/2018, data in cui il SUAP riceve dall'istante l'integrazione documentale;
- al fine dell'adozione dell'AUA si acquisisce (PG 8437, del 29/06/2018) il parere favorevole con prescrizioni del Comune di Ravenna, soggetto competente in materia ambientale per l'autorizzazione allo scarico in oggetto e da ricomprendere nell'AUA, nonché, presa d'atto della documentazione presentata da tecnico competente in acustica ambientale, che risulta coerente con quanto previsto dalla normativa vigente in materia di impatto acustico;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna (nota acquisita al PG con il nr. 49231/2014 del 29/05/2014), in base alle quali le autorizzazioni ambientali in materia di scarichi idrici disciplinate

dal D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii. non vengono in rilievo ai fini della verifica antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011, risultando quindi esonerate da tale obbligo;

TENUTO CONTO degli elementi su riportati si ritiene di poter procedere all'adozione dell'AUA in favore della società Nuova C.L.A.R. s.r.l., nel rispetto di condizioni e prescrizioni specifiche per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti e lavaggio autoveicoli, in riferimento al titolo abilitativo ambientale richiesto e da sostituire con l'AUA stessa, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

DATO ATTO che, *ai sensi dell'art. 4, comma 4) del DPR n. 59/2013*, l'Autorità competente (ARPAE - SAC Ravenna) adotta il provvedimento di AUA nel termine di 90 giorni dalla presentazione della domanda completa e corretta formalmente al SUAP territorialmente competente, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazione documentale;

CONSIDERATO CHE:

- per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
- ai fini del rinnovo dell'autorizzazione allo scarico ai sensi *dell'art. 124, comma 8, del D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.*, se la domanda è presentata tempestivamente, l'autorizzazione continua ad essere valida alle stesse condizioni, anche dopo la scadenza, fino all'adozione del nuovo provvedimento autorizzatorio;

Al sensi del *D.Lgs n. 196/2003*, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

DISPONE

per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

1. DI ADOTTARE, *ai sensi del D.P.R. n. 59/2013*, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della Società Nuova C.L.A.R. s.r.l. (P.IVA 01084390390), avente sede legale in Ravenna via Romea Nord, 162 e dell'impianto in S. Alberto (RA), via Basilica, 225, fatti salvi i diritti di terzi;
2. DI DARE ATTO che la presente AUA comprende e sostituisce:
 - l'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali e di prima pioggia in pubblica fognatura (*ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi*), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
 - comunicazione in materia di impatto acustico (*ai sensi dell'art. 8, comma 4, della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 e DPR n. 227/2011*), che vede il Comune di Ravenna quale soggetto competente in materia ambientale;
3. Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la Società deve essere in possesso in quanto previste dalle normative vigenti e non comprese dalla presente AUA;
4. DI VINCOLARE la presente AUA al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni:
 - 3.a) per l'esercizio dell'attività, il gestore deve rispettare tutte le condizioni e prescrizioni specifiche, in riferimento al titolo abilitativo ambientale sostituito dalla presente AUA, contenuti nell'Allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, pena la sua revoca. In particolare, l'**Allegato A**) al presente provvedimento riporta le condizioni e prescrizioni specifiche per gli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali e di prima pioggia.

È altresì fatto salvo il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene degli ambienti di lavoro;

- 3.b) eventuali modifiche dell'attività e/o dell'impianto oggetto della presente AUA devono essere comunicate, ovvero richieste ai sensi *dell'art. 6 del DPR n. 59/2013*.

Costituiscono modifica sostanziale da richiedere, ai sensi *dell'art. 6, comma 2) del DPR n. 59/2013*, tramite il SUAP territorialmente competente, con apposita domanda per il rilascio di nuova AUA: ogni eventuale ristrutturazione o ampliamento che determini variazioni quali - quantitative degli scarichi soggetto a nuova autorizzazione *ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.*;

- 3.c) Rispetto alla valutazione di impatto acustico, ai sensi *dell'art. 8 della Legge Quadro sull'inquinamento acustico*, in caso di modifiche, potenziamenti o introduzione di nuove sorgenti sonore, dovrà essere prodotta documentazione previsionale d'impatto acustico secondo i criteri della D.G.R. 673/2004 "*criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione di clima acustico*";

- 3.d) la presente AUA è comunque soggetta a rinnovo, ovvero revisione delle prescrizioni contenute nell'AUA stessa, prima della scadenza, qualora si verifichi una delle condizioni previste all'art. 5, comma 5) del DPR n. 59/2013;

5. DI STABILIRE che, ai *sensi dell'art. 3, comma 6) del DPR n. 59/2013*, la **validità dell'AUA è di 15 anni, a far data dal giorno del rilascio da parte del SUAP territorialmente competente** ed è rinnovabile. A tal fine, almeno **6 mesi prima della scadenza**, dovrà essere presentata apposita **domanda di rinnovo** ai sensi *dell'art. 5 del DPR. n. 59/2013*;

6. DI DARE ATTO che:

- l'**AUA adottata** con il presente provvedimento diviene esecutiva sin dal momento della sottoscrizione della stessa da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci, **assumendo efficacia dalla data di rilascio da parte del SUAP territorialmente competente**;
- sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente al titolo abilitativo sostituito con il presente provvedimento;
- la Sezione provinciale ARPAE di Ravenna esercita i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa ambientale vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;

7. DI TRASMETTERE il presente provvedimento, ai sensi *dell'art. 4, comma 7) del DPR n. 59/2013*, al SUAP territorialmente competente per il rilascio al soggetto richiedente;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

CONDIZIONI:

L'insediamento produttivo, ove viene svolta attività di distribuzione carburanti e lavaggio autoveicoli, origina, rispettivamente, acque reflue di prima pioggia ed acque reflue industriali, che vengono accolte in pubblica fognatura.

Dalla documentazione agli atti si desume che:

- **le acque reflue industriali** provenienti dal lavaggio auto subiscono un trattamento nell'impianto di depurazione della ditta Depur Padana Acque srl costituito da un trattamento di decantazione (vasca mod. DBS), disoleazione (vasca DSL) e ossidazione biologica (letto percolatore ECOBIOX1). I reflui così trattati sono inviati ad una vasca di riciclo e rilancio, per l'eventuale riutilizzo nelle fasi di lavaggio o inviati a due colonne di filtrazione (quarzite e carboni attivi) per essere successivamente scaricati, attraverso il pozzetto di prelevamento, nella rete fognaria interna che raccoglie le acque reflue domestiche, collegata alla rete fognaria pubblica di tipo misto collegata all'impianto di depurazione;
- **le acque meteoriche di dilavamento del piazzale**, ad esclusione delle acque meteoriche derivanti dalle pensiline e dal chiosco, sono convogliate ad un disoleatore statico dotato di filtro a coalescenza delle dimensioni di 175cm x 280cm x 220cm di h e scaricate, attraverso il pozzetto di prelevamento, nella rete fognaria interna che raccoglie le acque reflue domestiche e industriali, collegata alla rete fognaria pubblica di tipo misto collegata all'impianto di depurazione;
- le suddette acque meteoriche sono classificate, *ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale nr. 286/05*, acque reflue di dilavamento. Il dimensionamento del suddetto sistema è stato dichiarato conforme a quanto previsto dalle linee guida contenuti nella Deliberazione della Giunta Regionale nr. 1860/06 e alle norme UNI EN 858;
- il pozzetto ufficiale delle acque reflue di dilavamento è posto immediatamente a valle del pozzetto disoleatore.

Le planimetria della rete fognaria allegata costituisce parte integrante dell'AUA.

PRESCRIZIONI:

1. Oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici e bar), sono ammessi unicamente scarichi derivanti da lavaggio automezzi e acque di dilavamento piazzale.
2. Lo scarico delle acque reflue industriali, nel pozzetto ufficiale di prelevamento, deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "*Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica*" del Comune di Ravenna.
3. Lo scarico delle acque reflue di dilavamento, nel pozzetto ufficiale di prelevamento deve essere conforme ai valori limite di emissione della Tabella 1 del "*Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica*" del Comune di Ravenna.
4. **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento rappresentativo delle acque reflue industriali scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del "*Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica*" del Comune di Ravenna. I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC di Ravenna ed al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). **I parametri minimi da ricercare sono i seguenti: pH - BOD - COD - fosforo totale - azoto nitroso - azoto nitrico - azoto ammoniacale - Solidi sospesi totali - idrocarburi totali - tensioattivi totali.**

5. **Deve essere eseguito, con cadenza almeno annuale**, un campionamento delle acque reflue di dilavamento scaricate che attesti la conformità alla Tabella 1 del *“Regolamento per gli scarichi delle acque reflue domestiche, acque reflue industriali assimilate alle domestiche ed acque reflue industriali che recapitano in rete fognaria pubblica”* del Comune di Ravenna. **I parametri minimi da ricercare sono: pH, Solidi Sospesi totali, COD, Idrocarburi totali, Fosforo Totale, Ferro.** I rapporti di prova relativi ai campioni di cui sopra, redatti a firma di tecnico abilitato, devono essere disponibili presso l'attività a disposizione degli organi di vigilanza e **presentati con cadenza triennale** al Comune di Ravenna, ad ARPAE Servizio Territoriale e SAC di Ravenna e al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
6. Deve essere effettuata periodica manutenzione all'impianto di trattamento acque reflue industriali e all'impianto di trattamento acque reflue di dilavamento al fine di mantenere efficienti i sistemi di depurazione.
7. Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti ed accessori:
 - **dissabbiatore, disoleatore e impianto a Bio ossidazione** (sulla linea di scarico delle acque reflue di autolavaggio);
 - **disoleatore statico** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento piazzale);
 - **pozzetto deviatore** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento del piazzale);
 - **misuratore di portata elettromagnetico** (sulla linea di scarico delle acque di dilavamento) approvato e piombato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.);
 - **disoleatore con filtro a coalescenza** (sulla linea di scarico della vasca di prima pioggia);
 - **pozzetti di prelievo**, (sulla linea di scarico delle acque reflue autolavaggio e prime piogge) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e individuato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.
8. **Entro 6 mesi** dal rilascio dell'atto autorizzatorio, se non già presente un sistema di quantificazione della portata, la società dovrà provvedere all'installazione del suddetto sistema di misurazione, fornendo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) la relativa documentazione tecnica e richiedendone la necessaria piombatura.
9. I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al punto precedente potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.). La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
10. Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. Tutti i rifiuti derivanti da tali operazioni dovranno essere smaltiti da ditte autorizzate in ottemperanza ai disposti *della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006*. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
11. Nel caso in cui si dovesse procedere alla realizzazione della rete fognaria nera a servizio dell'area, le reti di scarico interne dovranno essere adeguate alla nuova tipologia di servizio secondo i tempi e le modalità che saranno impartite dal Gestore del Servizio Idrico Integrato, con particolare riferimento alla **sostituzione del disoleatore statico con un sistema di trattamento per le sole acque di prima pioggia**.
12. Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi nello stabilimento, con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità scaricate.

13. E' fatto obbligo di dare immediata comunicazione all'Autorità competente di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.
14. Nel caso si verificano imprevisti tecnici all'impianto di trattamento delle acque che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, dovrà esserne data immediata comunicazione al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale e Sac di Ravenna.
15. Ogni eventuale variazione strutturale o ampliamento che modifichi permanentemente le caratteristiche quali-quantitative dello scarico dovrà essere comunicato al Comune di Ravenna e ad ARPAE Servizio Territoriale e Sac di Ravenna, al fine del rilascio di una nuova autorizzazione allo scarico.
16. La società deve stipulare con il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.), nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla *Deliberazione della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010*. Il contratto deve essere sottoscritto dal legale rappresentante della società prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della specifica comunicazione del Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.).
17. Il titolare è tenuto a presentare al Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.
18. Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società Hera S.p.A.) si riserva la facoltà di richiedere agli Enti competenti la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.
19. Il pozzetto ufficiale di campionamento delle acque reflue industriali, così come disposto al *comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 smi*, deve essere mantenuto sempre accessibile agli organi di vigilanza, deve essere posizionato e mantenuto in modo da garantire l'accessibilità in ogni momento e da permettere il campionamento in sicurezza nel rispetto del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. La Ditta deve inoltre assicurare la presenza di idonei strumenti per l'apertura (chiavi, paranchi, ecc) dei pozzetti di prelievo onde consentire il prelievo delle acque reflue. Il pozzetto ufficiale di campionamento deve avere una condotta di entrata ed una condotta di scarico e al suo interno deve essere garantito tra le due tubazioni un dislivello sufficiente a consentire il campionamento dello scarico.

IL DIRIGENTE DELLA
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E
CONCESSIONI DI RAVENNA

Dott. Alberto Rebucci

*Firmato digitalmente**

* Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.